

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, BERLANDA, CAROLLO, ASSIRELLI,
DE PONTI e FARABEGOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1975

Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria

ONOREVOLI SENATORI. — Durante l'esame parlamentare del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, emerse la necessità di apportare alcune modifiche al relativo testo governativo, tese a meglio definire e delimitare gli articoli da assoggettare all'aumento dell'aliquota IVA dal 12 al 30 per cento. Tali modifiche furono in effetti apportate attraverso due emendamenti. Occorre rilevare però come già durante i lavori della Commissione finanze e tesoro era stata da più parti sottolineata la permanente insufficiente chiarezza della norma che non consentiva una pratica applicazione del tributo. Infatti anche nella seduta della Commissione finanze e tesoro del 26 luglio 1974 è stata rilevata la eccessiva genericità della disposizione. In effetti la tabella B allegata alla legge istitutiva dell'IVA è intitolata « Prodotti sogget-

ti all'aliquota del 30 per cento ». L'elenco in essa contenuto designa quindi analiticamente i prodotti che, diversamente dalla regola generale, devono essere assoggettati al 30 per cento. Non v'è dubbio, quindi, che l'attuale formulazione della norma non consente di identificare in modo univoco e certo i beni soggetti all'aliquota del 30 per cento.

Di fronte alle riserve della Commissione finanze e tesoro, il rappresentante del Governo si impegnò a chiarire i limiti di applicazione dell'aumento dell'IVA, come era stato fatto all'epoca del primo decretone che colpiva, con l'aumento dell'IGE, analoghi prodotti.

Infatti l'Amministrazione finanziaria chiarì in un primo tempo quali erano i prodotti da mantenere all'aliquota IVA del 12 per cento.

Purtroppo, dopo un periodo di normale applicazione della legge, sono recentemente sorti dubbi in seno alla stessa Amministrazione finanziaria. Così, dopo aver applicato per un anno l'aliquota del 12 per cento sugli smalti ed i rossetti, le dogane dichiaravano di non ritenere giusto l'assoggettamento di detti prodotti all'aliquota del 12 per cento, ma che, per la loro natura, essi dovessero essere sottoposti all'aliquota del 30 per cento.

Le conseguenze di questo diverso atteggiamento sono facili da immaginare: oltre 50.000 esercizi commerciali e artigianali e cioè parrucchieri, manicure, profumieri, farmacisti, droghieri, grandi magazzini, eccetera, dovrebbero oggi versare la differenza di IVA, non incassata dal consumatore, dal 12 al 30 per cento, oltre alle penali di legge che sono da due a quattro volte l'ammontare del tributo non incassato.

È necessario altresì ricordare che, sia in Commissione finanze e tesoro che in Aula, fu chiarito che tali prodotti, sia perchè usati dagli artigiani, sia perchè di normale consumo, non dovevano essere considerati di lusso. E con tale impostazione, espressa all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro, si dichiarò d'accordo il rappresentante del Governo facendo « notare come scopo

ultimo della disposizione sia quello di colpire una fascia di generi obiettivamente voluttuari e per la gran parte di importazione ». Su questo punto è bene sapere che i principali produttori nazionali di questi articoli sono invece esportatori abituali.

La diversa applicazione dell'IVA da parte delle dogane ha messo in moto un meccanismo che, oltre a gettare nel caos il settore, sta creando gravi danni alla credibilità e alla certezza di applicazione dei tributi. Tra l'altro sono iniziate, nel corso di verifiche degli organi di vigilanza, le prime contestazioni ai commercianti, i quali si sono visti richiedere la differenza IVA dal 12 al 30 per cento sui corrispettivi dal 9 luglio 1974 al momento della verifica.

È indispensabile provvedere con tempestività, prima che le conseguenze di queste incertezze degenerino sino a creare danni enormi e ingiustificati a migliaia di operatori commerciali e artigianali.

Si propone, quindi, agli onorevoli senatori un sollecito esame di questo disegno di legge che, senza modificare la situazione impositiva, valga a portare quella indispensabile chiarezza e certezza che, della legge, sono i requisiti essenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al numero 14) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, si intendono compresi gli smalti ed i rossetti.